

Il dottorato di ricerca non conta per il concorso

Consiglio di Stato

Pietro Alessio Palumbo

Con tre distinti pareri espressi su ricorso al Presidente della Repubblica, il Consiglio di Stato ha fatto luce su alcuni requisiti dubbi per la partecipazione ai concorsi straordinari per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola.

Con il parere 1062/2021 il giudice di Palazzo Spada ha chiarito che il servizio svolto senza specializzazione su posti di sostegno non integra l'annualità di servizio specifico per partecipare al concorso su posto comune. L'aver prestato servizio su un posto di sostegno, infatti, è situazione diversa rispetto all'aver prestato servizio su un posto comune. Il requisito del servizio triennale prestato presso istituzioni scolastiche statali - di cui uno di carattere specifico, e cioè svolto sulla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui si partecipa - vale, oltre alla ragionevole delimitazione della platea degli stabilizzandi, anche a introdurre un requisito "professionale" per conseguire

l'abilitazione all'insegnamento attraverso un meccanismo semplificato rispetto a quello ordinariamente previsto.

Con il parere 1064/2021, invece, lo stesso Consiglio ha poi chiarito che l'attività svolta durante i tre anni del corso di dottorato di ricerca non vale come servizio per partecipare al concorso in argomento. È irragionevole considerare servizio utile l'attività prestata nei corsi di dottorato di ricerca se solo si considera che questa non configura in sé l'instaurazione di un rapporto lavorativo a tempo determinato e non attribuisce agli interessati la qualifica di precari di istituzioni scolastiche statali. Tanto trova conferma nella specificità del requisito richiesto il quale, riferendosi alla classe di concorso relativa a insegnamenti prestati nella scuola secondaria, priva di ogni rilievo ai fini dell'ammissione alla procedura l'attività svolta nell'ambito dei corsi di dottorato di ricerca.

Con il parere 1089/2021, infine, il massimo giudice amministrativo ha chiarito che il servizio prestato presso i centri di istruzione e formazione professionale accreditati dalle regioni non integra servizio utile per poter partecipare al concorso. La finalità della

procedura straordinaria di immissione in ruolo nella scuola è fondamentalmente quella di stabilizzare i precari storici delle istituzioni scolastiche statali. Deriva da qui la conseguente limitazione del servizio utile prestato solo a quello svolto presso scuole statali dovendosi escludere ogni valenza al precariato presso centri di formazione professionale (ancorché) accreditati dalle regioni. Il concorso straordinario non è diretto alla eliminazione tout court del precariato ma alla sua progressiva riduzione, con la conseguenza che non è impedito al legislatore il ricorso a elementi quali la previsione di un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di una determinata durata e un meccanismo selettivo, che consentano l'individuazione di un precariato "esperto" cui assicurare la stabilizzazione con precedenza rispetto ad altri soggetti che pur precari abbiano minor grado di idoneità al ruolo a concorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Nel computo del triennio, per i giudici, non va incluso l'insegnamento presso i centri regionali



Peso: 14%